

“con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*”;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: “con esclusione dei mangimi per canarini”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: “lire 100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Misto-CDU.**

*Al disegno di legge finanziaria, Tabella C, modificare gli importi come segue:*

Ministero dell'ambiente

Legge 305 del 1989, Programma triennale del ... per la tutela dell'ambiente, articolo 1, comma 4, Finanziamento programma triennale 4.2.1.1. - Piani disinquinamento, cap. 7705; 7.2.1.1 - Piani disinquinamento, cap. 8501:

1998: — 150.000;

1999: — 150.000;

2000: — 150.000.

Legge 548 del 1995 - Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, articolo 1, comma 43 - Contributi ad enti, istituti ... 3.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri organismi, cap. 1708:

1998: — 50.000;

1999: — 50.000;

2000: — 50.000.

*Conseguentemente, alla Tabella C, modificare come segue:*

Presidenza del Consiglio dei ministri

Legge 163 del 1985, ... Fondo unico per lo spettacolo 15.1.2.2, capp. 6567, 6603, 6674, 6675, 6676, 6800:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Ministero dell'Università

Legge 951 del 1977, articolo 11 - Contributo al CNR 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, cap. 7502:

1998: — 250.000;

1999: — 250.000;

2000: — 250.000.

Legge 186 del 1988 e legge 233 del 1995 - Agenzia spaziale italiana 4.2.1.1. - Ricerca scientifica, capp. 7504, 7507:

1998: — 300.000;

1999: — 300.000;

2000: — 300.000.

**(A.C. 4354, sezione 9)****ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 36.**

*(Organismi collegiali, riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni, disposizioni in materia di altri trattamenti accessori e contenimento delle promozioni in soprannumero).*

1. Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi, l'organo di direzione politica responsabile, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, individua i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento, semprechè non siano espressamente previsti da norme di legge. Le relative funzioni sono attribuite all'ufficio che riveste preminente competenza nella materia.

2. Per il triennio 1998-2000, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 12,01 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, ai Vigili del fuoco, alle Forze armate per il personale impegnato nei settori operativi ed all'Amministra-

zione della giustizia per i servizi di traduzione dei detenuti e degli internati e per la trattazione dei procedimenti penali relativi a fatti di criminalità organizzata. Agli stanziamenti relativi all'indennità e al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni.

3. L'attribuzione di trattamenti economici al personale contrattualizzato può avvenire esclusivamente in sede di contrattazione collettiva. Dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale cessano di avere efficacia le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi generali che recano incrementi retributivi al personale contrattualizzato. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti dai futuri miglioramenti nella misura prevista dai contratti collettivi. I risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi. Il presente comma non si applica al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco.

4. All'articolo 54, primo comma, lettera b), della legge 12 novembre 1955, n. 1137, al primo periodo sono soppresse le parole: « anche se non esiste vacanza nel grado superiore » e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La promozione è computata nel numero di quelle attribuite nell'anno in cui viene rinnovato il giudizio ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 36.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole:* sempreché non siano espressamente previsti da norme di legge.

\* **36. 1.** (ex 32. 32.)

Costa.

*Al comma 1 secondo periodo sopprimere le parole:* sempreché non siano espressamente previste da norme di legge.

\* **36. 10.**

La Commissione.

*Al comma 2, sostituire le parole:* 12,01 per cento, *con le seguenti:* 50 per cento.

#### **Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**36. 3** (ex 32. 3.)

Stucchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

*Al comma 3, sopprimere il terzo periodo*

#### **Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**36. 4** (ex 32. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

*Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole:* incrementano le risorse disponibili per i contratti collettivi, *aggiungere le seguenti:* con finalità di miglioramento della produttività e dell'efficienza del personale.

**36. 5** (ex 32. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

*Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti commi:*

**3 bis.** Nell'articolo 40, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il termine « direttivo » si interpreta come riferito esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento e delle qualifiche funzionali dalla VII alla IX, di cui ai profili professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1992, cui ha avuto accesso a seguito di concorso. Nell'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, la locuzione « impiegati della camera direttiva » si interpreta come riferita esclusivamente al personale del ruolo ad esaurimento, e delle qualifiche funzionali

dalla VII alla IX alle quali ha avuto accesso a seguito di concorso. A decorrere dall'1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale, il trattamento economico di cui all'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, è altresì corrisposto al personale civile dell'amministrazione penitenziaria, transitato nella VII qualifica funzionale ai sensi dell'articolo 4, co. 8, della legge 11 luglio 1980, n. 312, appartenente ai profili professionali di « assistente sociale coordinatore » e di « educatore coordinatore » applicato presso istituti penitenziari, o centri di servizio sociale ad essi collegati, ovvero che abbia prestato servizio per almeno 8 anni presso i predetti istituti o centri, in ogni caso limitatamente al periodo di permanenza in tali posizioni e purché comunque in possesso della prescritta anzianità di effettivo servizio senza demerito nella predetta qualifica. Nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 34, commi 1 e 3, si tiene conto degli effetti applicativi della presente disposizione, operando una corrispondente riduzione, sotto il profilo finanziario, delle assunzioni ivi previste.

3-ter. L'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, l'articolo 40 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e l'articolo 3, comma 4, della legge 28 marzo 1997, n. 85, cessano di avere efficacia dall'entrata in vigore del primo rinnovo contrattuale. Si applica la disposizione di cui al comma 3. Per il personale non rientrante nelle disposizioni di cui al comma 3-bis, al quale, a seguito di sentenza passata in giudicato, sia stato attribuito il trattamento economico di cui all'articolo 4-bis della legge 27 ottobre 1987, n. 436, non si fa luogo alla corresponsione del relativo trattamento le somme eventualmente già corrisposte sono riassorbite in occasione dei successivi incrementi retributivi. I giudicati formati in favore del personale rientrante nella disposizione di cui al comma 3-bis hanno comunque effetto da data non anteriore al 1° gennaio 1998 e sino al primo rinnovo contrattuale.

**36. 11.**

Governo.

*Sopprimere il comma 4.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**36. 6** (ex 32. 2. e 32. 28)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

*Sopprimere il comma 4.*

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.**

**36. 7** (ex 32. 12.e 32. 13.)

Ascierto, Gasparri, Bono, Valensise.

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

4-bis. Le disposizioni di cui ai precedente comma 4 si applicano fino all'entrata in vigore del decreto legislativo concernente il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli Ufficiali da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

**Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale**

**36. 8** (ex 32. 14.)

Valensise, Bono, Armani.

**Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:*

ART. 54-bis.

*(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).*

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agri-

cole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

### **Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:*

#### ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle procedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscrivere nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine

stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effettuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente

(esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

### **Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.**

*All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

### **Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.*

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-novies), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";;

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire*

100.000” e “lire 200.000” rispettivamente con le seguenti: “lire 150.000” e “lire 250.000”.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

#### **(A.C. 4354, sezione 10)**

#### **ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 37.**

*(Affari esteri).*

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è differito al 28 febbraio 1998.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito della anzianità di almeno venti anni nei ruoli dell'Amministrazione per ottenere l'attribuzione dei coefficienti parziali e relative quote base espressamente previsti nella Tabella b) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, il termine « Amministrazione » deve essere interpretato come riferentesi al Ministero degli affari esteri.

3. Le retribuzioni degli impiegati assunti a contratto dagli uffici all'estero, ai sensi del titolo VI della parte seconda del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, possono subire mi-

gliamenti, per il biennio 1998-1999, nei casi in cui questi non comportino un aggravio dell'onere in lire italiane ovvero qualora sia necessario adeguarsi alle normative locali o per tener conto di situazioni eccezionali in cui le retribuzioni corrisposte siano inadeguate in conseguenza di marcate variazioni dei termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

4. Il termine per l'immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri, ai sensi del comma 134 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dei 50 impiegati di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari con contratto a tempo indeterminato, la cui assunzione era prevista entro il 1997, è prorogato al 31 dicembre 1998, fatto salvo l'obbligo di bandire il relativo concorso entro il 31 dicembre 1997. Ai fini dell'ammissione al concorso i candidati dovranno dimostrare di possedere i requisiti indicati dal citato comma 134, ivi compreso lo *status* di dipendente a contratto, alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

5. Al fine di utilizzare finanziamenti esterni e, in particolare, risorse finanziarie allo scopo destinate dalla Commissione delle Comunità europee da versare nell'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base, l'Istituto diplomatico può provvedere alla formazione e al perfezionamento professionale di funzionari diplomatici di Paesi appartenenti ad aree geografiche di particolare interesse per l'Italia, in aggiunta ai destinatari stabiliti dall'articolo 87 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

6. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'espressione: « Fatti salvi i rapporti contrattuali in atto » deve essere interpretata come riferentesi a tutti quei rapporti contrattuali approvati con decreto del Ministro degli affari esteri anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge n. 662 del 1996.

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 37.

*Al comma 3, prima delle parole: possono subire inserire la parola non.*

*Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere le parole da: nei casi fino alla fine del comma.*

**37. 9.** (ex 33. 14.)

Calzavara.

*Al comma 3, sostituire le parole da: ovvero sino alla fine del comma con le seguenti:.* Con decreto del Presidente della Repubblica sono apportate variazioni qualora sia necessario, ai termini di riferimento di cui al primo comma dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica, n.18, 1967, concernente le retribuzioni degli impianti a contratto necessario per il funzionamento degli uffici all'estero. Il decreto definisce, tenuto conto dei carichi di lavoro, la pianta organica necessaria per ogni ufficio italiano all'estero

**37. 7** (ex 33. 13).

Calzavara, Oreste Rossi.

*Sopprimere il comma 4.*

**37. 1.** (ex 33. 25).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*37. 2.** (ex 33. 26).

Malavenda.

*Sopprimere il comma 5.*

**\*37. 3** (ex 33. 19).

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

*Al comma 6, sostituire la parola: esteri con le seguenti: non statali.*

**37. 4.** (ex 33. 7).

Rivolta.

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La formazione dei diplomatici dei paesi stranieri potrà avvenire in via subordinata alla formazione delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri che nei programmi formativi hanno precedenza rispetto al personale non appartenente a tale Ministero.

**37. 5.** (ex 33. 6).

Rivolta.

**(A.C. 4354, sezione 11)**

**ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 38.**

*(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività).*

1. Al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni, senza fini di lucro, costituite con atto notarile.

2. Le iniziative di cui al comma 1 devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici, devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata e devono comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti disposti. Per le sole amministrazioni dello Stato una quota dei risparmi così ottenuti, pari al 5 per cento, è destinata ad incre-

mentare gli stanziamenti diretti alla retribuzione di risultato dei dirigenti appartenenti al centro di responsabilità che ha operato il risparmio; una quota pari al 65 per cento resta nelle disponibilità di bilancio della amministrazione. Tali quote sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, per le predette finalità, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La rimanente somma costituisce economia di bilancio. La presente disposizione non si applica nei casi in cui le sponsorizzazioni e gli accordi di collaborazione sono diretti a finanziare interventi, servizi o attività non inseriti nei programmi di spesa ordinari. Continuano, inoltre, ad applicarsi le particolari disposizioni in tema di sponsorizzazioni ed accordi con i privati relative alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, nonché ogni altra disposizione speciale in materia.

3. Ai fini di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. Il 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi, ivi comprese le spese di personale, costituisce economia di bilancio. Le disposizioni attuative del presente comma, che non si applica alle amministrazioni dei beni culturali ed ambientali e dello spettacolo, sono definite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con uno o più regolamenti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente, e l'ammontare del contributo richiesto. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Mi-

nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per tali amministrazioni gli introiti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in misura non superiore al 30 per cento, alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti assegnati ai centri di responsabilità che hanno effettuato la prestazione.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, i titolari dei centri di responsabilità amministrativa definiscono obiettivi di risparmio di gestione da conseguire in ciascun esercizio ed accantonano, nel corso della gestione, una quota delle previsioni iniziali delle spese di parte corrente, sia in termini di competenza che di cassa, aventi natura non obbligatoria, non inferiore al 2 per cento. La metà degli importi costituisce economia di bilancio; le rimanenti somme sono destinate, nell'ambito della medesima unità previsionale di base di bilancio, ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale e della retribuzione di risultato dei dirigenti, come disciplinate dalla contrattazione di comparto. Per l'amministrazione dei beni culturali e ambientali l'importo che costituisce economia di bilancio è pari allo 0,50 per cento della quota accantonata ai sensi del presente comma; l'importo residuo è destinato ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale tecnico e le retribuzioni di risultato del personale dirigente della medesima amministrazione.

6. Per il Ministero della difesa, le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano alle spese di cui alle unità previsionali di base « ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), nonché alle spese, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali NATO, di cui alla unità previsionale di base « accordi ed organismi internazionali » (interventi), di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari ».

## EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 38.

*Al comma 1, dopo le parole: possono stipulare aggiungere le seguenti: attraverso una gara pubblica.*

**38. 6** (ex 34. 20.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi,  
Guido Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, sopprimere le parole: , senza fini di lucro,.*

**38. 5.** (ex 34. 22.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi,  
Guido Dussin, Fontanini.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per "senza fini di lucro" si intende che le prestazioni e/o i servizi offerti dal soggetto privato o dall'associazione sono svolte od offerte alla pubblica amministrazione senza retribuzione o donazione alcuna.*

**38. 7** (ex 34. 21.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi,  
Guido Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: agli stanziamenti disposti con le seguenti: alla spesa storica consolidata ovvero, trattandosi di attività innovative, alla prevedibile spesa in economia stimata su basi oggettive, ovvero a riferimenti di mercato.*

**38. 10.** (ex 34. 8.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani,  
Michielon.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: agli stanziamenti disposti con le seguenti: alla spesa storica consolidata ov-*

vero, trattandosi di attività innovative, alla prevedibile spesa in economia stimata su basi oggettive.

**38. 9.** (ex 34. 9.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

*Al comma 2, sopprimere il secondo, il terzo ed il quarto periodo.*

**38. 8.** (ex 34. 19.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Guido Dussin, Fontanini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* È istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica un nucleo di valutazione incaricato di valutare la qualità del servizio reso al fine di valutare *ex post* il rapporto costi-benefici dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione di cui al comma 1. A garanzia del corretto adempimento degli incarichi, gli accordi di cui al comma 1 devono prevedere espressamente delle clausole penali.

**38. 12** (ex 34. 6.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La quota dei risparmi destinata alla retribuzione di risultato dei dirigenti responsabili si calcola unicamente quando l'attività intrapresa trova riscontri oggettivi di qualità e costi negli anni precedenti.

**38. 11** (ex 34. 7.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* possono stipulare *aggiungere le seguenti:* attraverso una gara pubblica.

**38. 14.** (ex 34. 18.)

Fontan, Cavaliere, Stucchi, Luciano Dussin, Fontanini.

*Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:* Gli enti locali possono stipulare convenzioni con altri enti locali per fornire a titolo oneroso consulenze o servizi su attività nelle quali è possibile conseguire economie di scala.

**38. 15** (ex 34. 5.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani, Michielon.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole articolo 17, comma 2 con le eguenti:* articolo 17, comma 1.

**\*38. 51**

Governo.

*Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole:* articolo 17 comma 2 *con le seguenti:* articolo 17 comma 1.

**\*38. 1.** (ex 34. 25).

Frattini, Calderisi.

*Sopprimere il comma 4.*

**Segue compensazione n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**38. 16** (ex 34. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani.

*Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole articolo 17, comma 2 con le seguenti:* articolo 17, comma 1.

**38. 50.**

Governo.

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

**Segue compensazione n. 8 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**38. 17** (ex 34. 3.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Apolloni, Bagliani.

*Sopprimere il comma 6.*

**38. 3.** (ex 34. 39).

Malavenda.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6-bis. Per le Amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del « comparto Ministeri » ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 2 maggio 1995, n. 195, ed all'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

**38. 60.**

Governo.

### **Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:*

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 12)**

### **ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 39.

*(Dimissione di attività pubbliche).*

1. Al fine di dare coerente attuazione a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera g), ed all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,

sono estese a tutte le amministrazioni pubbliche, relativamente alle dimissioni di attività non essenziali, le disposizioni di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e quelle di cui all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428. Le società private alle quali sono state attribuite le attività dismesse sono tenute a mantenere per un periodo di tempo concordato e comunque non inferiore a cinque anni il personale adibito alle funzioni trasferite.

2. Le amministrazioni e gli enti interessati alla dismissione di attività per i fini di cui al comma 1 possono costituire, per l'esercizio delle attività dismesse, società miste con la compartecipazione del personale adibito alle funzioni dismesse e di altri soci scelti secondo procedure concorsuali aperte. La partecipazione pubblica a tali società non può avere durata superiore a cinque anni e deve concludersi con la completa privatizzazione della società.

3. Il personale risultante in esubero a seguito dei processi di dismissione, che non transita nelle società private cui sono attribuite le attività dismesse, può essere assorbito, nei limiti della dotazione organica così come determinata entro sei mesi dall'avvenuta dismissione, dall'amministrazione che ha operato la dismissione. Al personale assorbito si applica l'articolo 2112 del codice civile.

4. Le disposizioni dell'articolo 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si applicano altresì alle trasformazioni delle strutture, anche a carattere aziendale, delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

### **EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 39.

*Sopprimerlo.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo CCD.**

**39. 1. (ex 35. 20.)**

Peretti, Giovanardi, Fabris.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, alla tabella A, voce Ministero del tesoro, variare gli importi come segue:*

1998: — 10 miliardi;

1999: — 30 miliardi;

2000: — 60 miliardi.

**39. 15** (ex 35. 12.)

Sbarbati, Mazzocchin, Testa.

*Sopprimerlo.*

**Segue compensazione n. 3 del gruppo Misto-CDU**

**39. 14** (ex 35. 11.)

Marinacci, Volontè, Tassone.

*Al comma 1, sopprimere il primo periodo.*

**Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**39. 2.** (ex 35. 4.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

*Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e comunque non inferiore a cinque anni.*

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**39. 3.** (ex 35. 2.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

*Sopprimere il comma 2.*

**39. 4.** (ex 35. 25.)

Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: del personale adibito alle funzioni dismesse.*

**39. 5.** (ex 35. 6.)

Moroni.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.*

**39. 6.** (ex 35. 16.)

Frattini.

*Sopprimere il comma 3.*

**39. 8.** (ex 35. 26.)

Malavenda.

*Sopprimere il comma 3.*

**Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

**39. 9.** (ex 35. 3.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'avvenuta dismissione con: entro il 31 dicembre 1997 e subordinatamente alle effettive esigenze.*

**39. 10.** (ex 35. 1.)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Pagliarini, Bagliani, Michielon.

*Al termine dell'articolo aggiungere il seguente comma:*

Il Ministero dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministero delle finanze, individua con proprio decreto entro il 30 aprile di ciascun anno le case cantoniere non più utili per i fini istituzionali dell'ANAS.

Le case cantoniere così identificate sono dismesse su iniziative dal Ministro delle finanze, con le procedure previste per le

dismissioni dei beni immobili e con la concessione di diritto di prelazione ai comuni nei quali sono catastalmente ubicati gli immobili.

**39. 20.**

La Commissione.

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**ART. 39-bis.**

*(Norme in materia di privatizzazioni).*

1. Le azioni possedute a qualsiasi titolo dallo Stato e dagli altri enti pubblici sono alienate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il Governo è delegato ad emanare, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto al fine di disciplinare la materia della cosiddetta "azione d'oro" in conformità agli standard internazionali europei.

**39. 05. (ex 35. 05.)**

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Del-fino.

**Compensazione n. 1 del Gruppo CCD.**

*Consequentemente gli stanziamenti di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono ridotti per gli anni 1998-1999-2000 fino alla concorrenza della somma occorrente per compensare le minori entrate.*

**Compensazione n. 3 del Gruppo Misto-CDU.**

*Consequentemente, il Ministero delle finanze è autorizzato entro 2 mesi dall'approvazione della presente legge ad elevare*

*l'imposta di base sugli alcolici nella quota necessaria per coprire le minori entrate di cui al presente emendamento.*

**Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.*

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h)*, aggiungere la seguente:

*h-bis)* le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

*e al comma 1, lettera b0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.**

*Consequentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".*

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

**(A.C. 4354, sezione 13)****ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 40.

*(Difesa).*

1. Al fine di realizzare economie di spesa nel settore del vettovagliamento militare, il Ministro della difesa, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adotta disposizioni volte a commisurare le risorse in natura ed in contanti spettanti alle mense militari alle forze conviventi nelle stesse, calcolate sulla base di rilevazioni statistiche delle presenze effettive al pasto serale, nell'ambito delle risorse finanziarie allo scopo preordinate negli appositi stanziamenti di bilancio. La riduzione percentuale delle presenze ai pasti serali viene applicata al costo della razione viveri relativa al pasto serale.

2. Il Ministro della difesa, con proprio decreto da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad armonizzare con i contenuti del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, per i volontari in ferma breve triennale dell'Esercito da destinare alla specialità del genio ferrovieri, le vigenti modalità di reclutamento, di trattenimento in servizio e di transito nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito. I predetti reclutamenti e trattenimenti in servizio dovranno avvenire nei limiti dei contingenti di volontari di truppa in ferma breve fissati annualmente per l'Esercito dalla legge di bilancio, in conformità con l'articolo 7 del predetto decreto legislativo n. 196 del 1995.

3. La validità delle previsioni contenute nel comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 554, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 653, è estesa fino alla prima immissione in servizio dei volontari di truppa

in ferma breve arruolati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

4. L'articolo 179 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità degli organismi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1076, già sostituito dal comma 183 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« Art. 179. - 1. La direzione di amministrazione provvede al rifornimento dei fondi agli enti amministrativamente dipendenti, a mezzo di ordinativi di pagamento tratti sulla contabilità speciale della competente sezione di tesoreria provinciale. Per ogni ente a cui provvede, la direzione emette mensilmente distinti ordinativi: quelli per il pagamento di fornitori e di altri creditori, con accreditamento sul conto corrente postale dell'ente; quelli per il pagamento degli emolumenti al personale, esigibili non prima di cinque giorni dalla corresponsione delle competenze. Tali ordinativi, intestati agli enti, sono esigibili con quietanza degli agenti responsabili di cassa degli enti medesimi ».

**EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO  
PRESENTATI ALL'ARTICOLO 40  
DEL DISEGNO DI LEGGE**

ART. 40.

*Sopprimerlo.***Seguono compensazioni del gruppo  
Lega Nord per l'indipendenza della Padania.****40. 1. (ex 36. 7.)**

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

*Sopprimere il comma 1.***Seguono compensazioni del gruppo  
della Lega Nord per l'indipendenza della  
Padania.****40. 2. (ex 36. 6.)**

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.